

RISOLUZIONE

premesso che

il Ministero della Salute ha raddoppiato il numero delle borse di studio per il corso di formazione specifica in medicina generale, coinvolgendo anche le Regioni, ed inoltre è stata espressa dal Governo la volontà di agire a medio termine per l'abolizione graduale del numero chiuso nell'accesso alle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi;

ogni anno, fino ad oggi infatti, circa 2000 dei circa 9000 laureati in medicina e chirurgia non riuscivano ad accedere alle scuole di specializzazione o al corso di formazione specifica in medicina generale;

si tratta di medici costretti ad attività precarie di sostituzione o che emigrano all'estero per completare il loro percorso formativo e, spesso, per non tornare più nel nostro paese. Numeri che si aggiungono ogni anno a quelli degli anni precedenti;

in alcune realtà territoriali in medicina generale non si riescono più a coprire gli ambiti carenti, ambiti affidati a sostituti privi dei necessari requisiti di legge e comunque con incarico a tempo determinato, impossibilitati quindi a stabilire un rapporto fiduciario duraturo nel tempo con i cittadini e a investire per organizzare uno studio efficiente, mentre in ospedale i reparti risentono drammaticamente della mancanza di medici e i carichi di lavoro diventano insostenibili;

tutto ciò mentre la carenza di medici è un fenomeno comune in tutta Europa e tutta l'Europa rappresenta un richiamo per i nostri specialisti, attratti anche da retribuzioni spesso migliori di quelle offerte nel nostro paese;

rilevato che

per contrastare il fenomeno dei trasferimenti dei nuovi assunti dopo il periodo di prova permane l'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione previsto dal comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001 che tuttavia, non trova applicazione diretta per le Aziende del Servizio Sanitario nazionale o meglio che l'obbligo di permanenza per un quinquennio nella sede di prima destinazione è una clausola che nelle Aziende sanitarie si applica solo se la Regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita, o la singola Azienda, nell'ambito della potestà organizzativa che si esprime nell'atto aziendale e nei regolamenti che ne derivano, manifesta la volontà di avvalersi di questo diritto;

considerato che

l'obbligo della permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione non è obbligo di diritto oggettivo posto a tutela dello stesso ordinamento positivo, ma vincolo posto a tutela di situazioni soggettive della pubblica amministrazione che, esercitando la sua facoltà/potestà organizzatoria, può farlo valere o meno a seconda delle esigenze organizzative;

in presenza di tale clausola nel bando di assunzione può comportare il vincolo alla permanenza del dipendente se si dimostra che la concessione dell'assenza al trasferimento comporterebbe un

danno oggettivo rispetto ad esigenze organizzative che in ogni caso sono preminenti rispetto alle esigenze del dipendente stesso. Questo potrebbe essere il caso di uno specialista con competenze tecniche particolari, formato nei corsi specializzazione regionale, in mancanza del quale potrebbero non essere assicurate certe prestazioni

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a valorizzare nei bandi di concorso delle AUSL per le professioni mediche l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per un arco di tempo consono con le esigenze di carattere organizzativo delle AUSL, lasciando comunque, in accordo con le organizzazioni sindacali discrezionalità di applicazione del vincolo per particolari casistiche e valutando la possibilità di avviare forme di incentivazione affinché i neo specializzandi siano attratti dall'impiego presso le AUSL del territorio regionale.

Sensoli Raffaella